

STATUTO

PRE.ART. METALLI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VILLA DI BRIANO CE VIA ALDO
MORO 3

Numero REA: CE - 238388

Codice fiscale: 03367330614

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-03-2014 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A"	
	Rep. n. 398	
	Racc. n. 312	
	STATUTO	
	Articolo 1 - DENOMINAZIONE E NORMATIVA APPLICABILE	
	La cooperativa sociale è denominata "PRE. ART. METALLI SOCIE-	
	TA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	costituita ai sensi della Legge N. 381 del di 8 novembre	
	1991, retta dalle disposizioni che seguono	
	Articolo 2 - NORME APPLICABILI	
	Ai sensi dell'art.2519 2° comma e 2522 2° comma del codi-	
	ce civile, la società cooperativa, per quanto non previsto	
	dal titolo VI° del codice civile e dalle leggi speciali sulla	
	cooperazione, adotta le norme, in quanto compatibili, della	
	società a responsabilità limitata.	
	Articolo 3 - SEDE	
	La società ha sede legale nel Comune di Villa di Briano (CE)	
	all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita	
	presso il Registro delle Imprese a sensi dell'art.111-ter di-	
	sposizioni di attuazione del codice civile.	
	L'organo amministrativo può trasferire la sede nell'ambito	
	del territorio dell'indicato comune.	
	L'Assemblea delibera sul trasferimento della sede in altri	
	Comuni nonchè sull'istituzione e la soppressione di sedi se-	
	condarie.	
	1	

	Articolo 4 - DURATA	
	La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050, e	
	potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, nei	
	modi disciplinati dal presente Statuto e dalle norme vigenti	
	in materia, salvo il diritto di recesso per i soci dissen-	
	zienti.	
	Articolo 5 - SCOPO - OGGETTO SOCIALE	
	5.1 - La società, che non ha fine di lucro, nel pieno rispet-	
	to delle disposizioni relative ai requisiti mutualistici e	
	delle disposizioni di cui alla Legge 8/11/1991 n.381, ha lo	
	scopo (come previsto dall'art.1 della citata L. n.381/91, e	
	successive Circ. Min. Lavoro esplicative) di perseguire l'in-	
	teresse generale della comunità alla promozione umana e alla	
	integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento	
	dell'attività costituente l'oggetto sociale - finalizzata,	
	con gestioni separate:	
	1) - alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di	
	cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n.	
	381;	
	- all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui	
	all'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381.	
	La società, in quanto Cooperativa Sociale, è anche ONLUS (Or-	
	ganizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) ai sensi	
	dell'art.10 comma 8° del Decreto Legislativo n.460/97.	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	2	

	della mutualità senza fini di lucro ed ha anche per scopo	
	quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata,	
	continuità di occupazione e le migliori condizioni economi-	
	che, sociali, professionali per i soci lavoratori.	
	La Cooperativa è a mutualità prevalente e quindi, nello svol-	
	gimento della sua attività, si avvale prevalentemente delle	
	prestazioni lavorative dei soci o degli apporti di beni e	
	servizi dei soci.	
	La cooperativa, infine, ha per scopo quello di fornire servi-	
	zi ai soci "fruitori".	
	5.2 - La Cooperativa, per il perseguimento delle finalità di	
	cui alla: lettera a) dell'art.1 L.381/91, si prefigge di	
	svolgere	
	attività socio-sanitarie, educative ed assistenziali, rivolte	
	principalmente, anche se non esclusivamente, a minori, adole-	
	scenti, giovani e famiglie a partire da un'impostazione di	
	cooperazione con il territorio. In relazione a ciò, la Coope-	
	rativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio	
	o per conto terzi le seguenti attività, suddivise per aree:	
	Area minori, adolescenti e giovani:	
	comunità alloggio, centri di pronto intervento, centri ri-	
	creativi diurni, centri di aggregazione giovanile, attività	
	educativa di strada, attività di animazione del territorio,	
	consultori familiari e per l'affido, assistenza domiciliare a	
	minori, servizi residenziali per minori, centri di ascolto e	
	3	

	"counseling" (consulenza psicologica) come relazione di aiuto	
	e di orientamento scolastico, interventi nei contesti scola-	
	stici contro la dispersione scolastica, indagini sociali sui	
	servizi e interventi educativi, interventi formativi per ge-	
	nitrici, interventi educativi e animativi per famiglie, ogni	
	genere di servizio culturale, di animazione, ricreativo, for-	
	mativo ed educativo per minori e giovani.	
	Area nuove povertà e emarginazione sociale:	
	azioni preventive del disagio sociale, centri di ascolto, so-	
	stegno e reinserimento di soggetti a rischio, centri territo-	
	riali di alfabetizzazione per adulti ed extracomunitari, me-	
	diatazione sociale, interculturale e linguistica, misure acces-	
	sorie a sostegno della frequenza di attività formative, edu-	
	cative e orientative quali, a mero titolo esemplificativo e	
	non esaustivo, servizi di supporto individualizzato, ausili,	
	gestione ed erogazione di borse formative, borse lavoro e/o	
	altre forme di supporto economico, servizi di accompagnamento	
	e/o altre forme di affiancamento e tutoraggio finalizzate a	
	facilitare la realizzazione di esperienze formative; forma-	
	zione professionale, orientamento, tirocini e work experiences	
	borse-lavoro), formazione esterna per apprendisti.	
	Area prevenzione e lotta alla dipendenza da sostanze illecite	
	e lecite:	
	attività di formazione e consulenza; attività di sensibiliz-	
	zazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera,	
	4	

	al fine di renderle più consapevoli e disponibili all'atten-	
	zione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;	
	campagne di sensibilizzazione e informazione; interventi per	
	il reinserimento di persone dipendenti da sostanze illecite e	
	lecite; iniziative di sostegno dei percorsi di inclusione so-	
	ciale.	
	Area formazione del personale nei servizi socio-sanitari ed	
	educativi:	
	percorsi di qualificazione di base per specifiche figure pro-	
	fessionali (corsi di assistenza materiale - domiciliare - fi-	
	sioterapia - psicomotricità - logopedia - infermiere, inse-	
	gnanti di sostegno, e simili); aggiornamento professionale	
	degli operatori dei servizi; interventi di supervisione dei	
	piani socio-assistenziali; supervisione e coordinamento di	
	progetti per servizi socio-assistenziali educativi; formazio-	
	ne per adulti e il volontariato.	
	Area attività socio-sanitarie ed educative:	
	gestione di servizi socio sanitari per persone anziane, por-	
	tatori di handicap, minori, soggetti affetti da disagio psi-	
	chico, fisico per garantirne la migliore qualità della vita	
	favorendone il processo di crescita, integrazione e valoriz-	
	zazione soggettiva, attraverso la gestione di case di riposo,	
	di cura, centri diurni e di accoglienza, gruppi appartamento	
	o attraverso il sistema dei PTRI (Piani Terapeutici Riabili-	
	tativi Individuali) sostenuti da BdS (Budget di Salute); cura	
	5	

	e riabilitazione a persone affette da malattie mentali e ai	
	soggetti con difficoltà psico - motorie e/o sensoriale; in-	
	terventi di tipo socio - psico - pedagogico di assistenza so-	
	ciale e materiale, anche a domicilio, di aiuto domestico, di	
	assistenza scolastica anche a soggetti portatori di handicap;	
	promuovere attività di formazione, orientamento ed informa-	
	zione nell'ambito delle attività inerenti ai bisogni della	
	terza età; gestire, mediante l'istituzione, l'adattamento e	
	l'organizzazione di centri polivalenti, attività ricreative,	
	culturali e del tempo libero finalizzate al miglioramento	
	della qualità della vita; rappresentare le istanze e le pro-	
	gettualità di chi opera sul territorio con progetti ludici,	
	pedagogici e socioculturali fondati sull'affermazione del di-	
	ritto al gioco e alla cittadinanza attiva, attraverso l'azio-	
	ne di mezzi mobili attrezzati (Ludobus) e l'attività in	
	strutture fisse (Ludoteche e babysitting).	
	Inoltre, la cooperativa (oltre ad avere ad oggetto la gestio-	
	ne, in base all'art. 1, comma 1, lettera a della legge 8 no-	
	vembre 1991 n. 381, delle precedenti attività e servizi so-	
	cio-sanitari, educativi ed assistenziali) sempre con le fina-	
	lità previste dalla legge 8 novembre 1991 n. 381, e dunque	
	con riferimento e in conformità al proprio scopo mutualisti-	
	co, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperato-	
	ri, in funzione della realizzazione dell'obiettivo costante	
	di favorire la promozione umana e l'integrazione sociale, con	
	6	

	gestioni separate, ha per oggetto, ai sensi dell'art. 1, com-	
	ma 1, lettera b della legge 8 novembre 1991 n. 381, lo svol-	
	gimento delle seguenti attività, finalizzate all'integrazione	
	lavorativa di persone svantaggiate, e precisamente:	
	- attività di produzione e trasformazione di semilavorati me-	
	tallici di ogni tipo e pregio, di infissi in alluminio, in	
	ferro preverniciato, in p.v.c. e lameriati preverniciati; la	
	galvanizzazione di metalli e la verniciatura elettroforetica;	
	il mascheraggio in lamiera stampata; la realizzazione e lavo-	
	razione di attrezzatura industriale, banchi di lavoro, scafa-	
	flature industriali di alta portata, arredamenti in genere in	
	acciaio inox, scale e balaustre in ferro e/o acciaio, taglio	
	di metalli a figura, la sabbiatura e verniciatura a polvere;	
	- l'attività di installazione di impianti elettrici, idrau-	
	lici, di condizionamento e riscaldamento dell'aria;	
	- l'attività di completamento e finitura degli edifici (posa	
	in opera di infissi, pavimenti, ecc.);	
	- l'attività di pulizia, sanificazione, disinfezione, disin-	
	festazione e derattizzazione;	
	- l'effettuazione del servizio di trasporti di merci e di co-	
	se, per conto proprio o per conto terzi; l'effettuazione di	
	traslochi;	
	- promuovere l'addestramento e la specializzazione della ma-	
	nodopera, provvedendo anche alla realizzazione di appositi	
	corsi di formazione professionale;	
	7	

	- la gestione di laboratori didattici, artistico culturali e artigianali;	
	- la gestione di attività di facchinaggio, parcheggio, portierato e custodia;	
	- la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché l'attività di banqueting e catering;	
	- l'attività di prestazione di servizi sostitutivi di mense e simili;	
	- l'attività di gestione e impianto di imprese turistiche, di strutture ricettive ed annessi servizi turistici quali alberghi, hotel, motels, villaggi, residence, campeggi, case ed appartamenti per vacanze, case per ferie, esercizi di affittacamere, strutture congressuali, parchi di divertimento, stabilimenti termali, centri estetici, istituti di bellezza, palestre, strutture sportive, ricreative e per il tempo libero, stabilimenti balneari, impianti sportivi;	
	- l'attività agricola ed agriturismo così come definite dall'articolo 2135 del codice civile e dalle altre norme di legge in materia, nonché l'esercizio delle attività agricole nell'ambito di un percorso di agricoltura sociale;	
	- la gestione ed organizzazione di attività all'interno di una fattoria sociale e didattica finalizzata alla realizzazione di percorsi didattici alternativi, creando un'alleanza terapeutica tra gli ambienti naturali e la persona;	
	- attività di conservazione e trasformazione di prodotti a-	
	8	

	gricoli in proprio o acquistati;	
	- lavorazioni agricole in favore di terzi con i propri mezzi;	
	- l'attività di manutenzione di aree verdi pubbliche e pri-	
	vate ivi compresa l'attività di gestione dei lavori di siste-	
	mazione agraria e forestale, di progettazione, di impianto e	
	manutenzione di verde pubblico e privato;	
	- lo svolgimento, in ossequio alla specifica disciplina del	
	D.M. 28 aprile 1998 n. 406 e del Decreto Legislativo 3 aprile	
	2006 n. 152 (norme in materia ambientale) e successive modi-	
	ficazioni ed integrazioni, subordinatamente all'iscrizione	
	all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, delle seguenti atti-	
	vità: servizio di spazzamento e lavaggio sia manuale che mec-	
	canico di aree urbane e di aree verdi con relativo servizio	
	di trasporto, raccolta e smaltimento rifiuti e scarti della	
	potatura;	
	Le attività di cui sopra saranno svolte nel rispetto del-	
	le vigenti norme in materia di esercizio di professioni ri-	
	servate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in ap-	
	positi albi o elenchi e in ogni caso nel rispetto di tutte le	
	attinenti disposizioni di legge.	
	La Cooperativa potrà partecipare, per conseguire tali scopi,	
	a trattative, aste, licitazioni, a gare d'appalto indette da	
	Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche	
	in Raggruppamenti Temporanei di Imprese (già A.T.I.) o Asso-	
	ciazioni Temporanee di Scopo, per lo svolgimento delle atti-	
	9	

	vità previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed uti-	
	lizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla	
	Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati in-	
	teressati allo sviluppo della cooperazione; potrà stipulare	
	convenzioni con Comuni, Province, Regioni, Ministeri e con	
	tutti gli enti subordinati, Aziende Sanitarie Locali ed Enti	
	Pubblici in genere.	
	La Cooperativa potrà svolgere ogni altra attività connessa al	
	conseguimento delle proprie finalità, nonchè compiere tutte	
	le operazioni imprenditoriali e contrattuali necessarie e/o	
	utili per il perseguimento delle medesime. La società potrà	
	promuovere ed aderire ai Consorzi di Cooperative di produzio-	
	ne e lavoro, nonchè a quelli indicati nell'art. 2602 e ss.	
	cc., e a quelle associazioni nazionali di rappresentanza, as-	
	sistenza e tutela del movimento cooperativo.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito Rego-	
	lamento approvato dall'Assemblea dei soci.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i	
	terzi.	
	Articolo 6 - SOCI	
	6.1 - Il numero dei soci, minimo e/o massimo, è quello stabi-	
	lito dalla legge (art. 2522, 2° comma e dall'art.2519 2°comma	
	10	

	codice civile).	
	6.2 - I soci possono essere ordinari o volontari.	
	6.3 - Possono essere "Soci ordinari" tutti coloro che possono	
	partecipare direttamente ai lavori della impresa sociale ed	
	attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo, in-	
	clusi fra essi:	
	* le persone fisiche svantaggiate , quali definite dall'art. 4	
	della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modifica-	
	zioni, legalmente capaci di agire, che devono costituire al-	
	meno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa (la	
	condizione di persona svantaggiata deve risultare da documen-	
	tazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto	
	salvo il diritto alla riservatezza).	
	Nel caso in cui il numero dei soci svantaggiati scendesse,	
	durante la vita della società, al disotto della percentuale	
	del trenta per cento richiesta dalla legge e dal presente	
	statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune i-	
	niziative per ripristinare la percentuale di legge entro il	
	termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della so-	
	cietà;	
	* coloro che, trovandosi in legale età lavorativa, italiani o	
	stranieri (purchè in regola con la vigente legislazione che	
	ne consente il soggiorno in Italia), esercitano l'arte o il	
	mestiere corrispondente alle attività di cui all'oggetto so-	
	ciale, o affini, e che per la loro capacità effettiva di la-	
	11	

	voro, attitudine e specializzazione professionale possono	
	partecipare al conseguimento degli scopi sociali (compresi -	
	come consentito espressamente dall'art.10 della Legge	
	n.381/91 - gli esercenti attività di assistenza e consulenza	
	di cui alla Legge 23/11/39 n.1815);	
	* i cd. Soci "fruitori", ovvero i diretti e/o indiretti de-	
	stinatari/beneficiari dei servizi socio-sanitari ed educativi	
	della cooperativa, i quali, al fine di acquisire e mantenere	
	le abilità necessarie ad una integrazione sociale soddisfa-	
	cente, partecipano alla cooperativa anche per ottenerne stru-	
	menti e servizi in grado di fornire loro l'accesso al lavoro	
	e alla socialità.	
	Ai detti soci fruitori le attività formative, educative, e	
	sociali della cooperativa sono erogate in collegamento e/o	
	coordinamento e/o collaborazione e/o convenzione e/o in ap-	
	plicazione di accordi contrattuali con enti locali, strutture	
	pubbliche e/o private. I soci fruitori sono iscritti nel li-	
	bro soci con la detta qualifica;	
	* le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti	
	sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività	
	costituenti l'oggetto della società, come consentito espres-	
	samente dall'art.11 della Legge n.381/91, purchè la coopera-	
	tiva abbia almeno nove soci.	
	Possono infine essere ammessi come soci anche elementi tecni-	
	ci ed amministrativi, nel numero strettamente necessario al	
	12	

	buon funzionamento della cooperativa.	
	Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio im-	
	prese in concorrenza a quella della cooperativa.	
	I soci perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione	
	in forma associata e con la prestazione della propria atti-	
	vità lavorativa, continuità di occupazione e le migliori con-	
	dizioni economiche, sociali, professionali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualisti-	
	ci, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rappor-	
	to di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie	
	previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di	
	collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsia-	
	si altra forma consenta la legislazione Italiana.	
	La prestazione di lavoro del socio e il relativo trattamento	
	economico e normativo, e in generale i criteri e le regole i-	
	nerenti lo svolgimento della attività mutualistica tra la so-	
	cietà ed i soci, sono disciplinati da apposito/i regolamen-	
	to/i, redatto/i dall'organo amministrativo, ed approvato/i	
	dall'assemblea dei soci, a termini della legge n.142/2001 e	
	s.m.i. e dell'art.2521 ultimo comma codice civile.	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutuali-	
	stici deve essere rispettato il principio di parità di trat-	
	tamento.	
	6.4 - Come consentito dall'art.2 della Legge n.381/91,	
	possono inoltre far parte della Cooperativa come "Soci volon-	
	13	

	tari" tutte quelle persone che desiderino prestare gratuita-	
	mente la loro attività, finalizzata al perseguimento dello	
	scopo sociale. Detti soci non possono superare la metà del	
	numero complessivo dei soci.	
	I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del li-	
	bro soci. Ai soci volontari si applicano le disposizioni det-	
	tate dal citato articolo 2 legge n.381/91.	
	Articolo 7 - SOCI COOPERATORI IN FORMAZIONE E IN PROVA	
	Coloro che fanno richiesta di ammissione alla cooperativa co-	
	me socio ordinario possono essere ammessi in una categoria	
	speciale, denominata dei "soci cooperatori in formazione e in	
	prova", distinta in due sottocategorie in ragione dell'inten-	
	tesse alla loro formazione professionale (soci in formazione)	
	ovvero al loro inserimento nell'impresa sociale (soci in pro-	
	va), tenendo anche conto dello scopo mutualistico e delle esi-	
	genze di gestione della cooperativa, e dell'idoneità degli	
	aspiranti soci a concorrere al raggiungimento degli scopi so-	
	ciali.	
	I requisiti prescritti per l'ammissione dei soci in formazio-	
	ne o in prova sono i medesimi richiesti dalla legge e dal	
	presente statuto per l'ammissione dei soci cooperatori.	
	I soci ammessi alla categoria speciale dei soci cooperatori	
	in formazione o in prova non possono in ogni caso superare la	
	quota di un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	Alla richiesta di ammissione gli aspiranti soci in formazione	
	14	

	o in prova devono allegare il proprio curriculum vitae, spe-	
	cificando in particolare le esperienze lavorative in prece-	
	denza svolte ed i propri interessi lavorativi.	
	La deliberazione di ammissione stabilisce, per ogni socio in	
	formazione e in prova ed in relazione alle sue capacità e	
	competenze, la durata del periodo di formazione ovvero di in-	
	serimento nell'impresa, nonché i criteri e le modalità della	
	formazione professionale; quest'ultima può essere disciplina-	
	ta, in modo generale, da apposito regolamento.	
	Durante il periodo di formazione o di prova, i soci hanno il	
	diritto di intervenire alle assemblee sociali, ma hanno di-	
	ritto di voto unicamente nell'assemblea annuale che approva	
	il bilancio. Agli stessi compete il diritto agli utili, nei	
	limiti previsti per i soci cooperatori, in ragione di una	
	quota pari alla metà di quanto a questi ultimi attribuito. In	
	caso di scioglimento del rapporto sociale, spetta ai soci in	
	formazione o in prova l'integrale liquidazione della parteci-	
	pazione, secondo le regole stabilite per i soci cooperatori.	
	Gli amministratori possono preferire i soci cooperatori ef-	
	fettivi, rispetto ai soci in formazione o in prova, nell'in-	
	staurazione di rapporti mutualistici con la società, e quindi	
	riservare ai primi maggiori occasioni di scambio mutualisti-	
	co.	
	I ristorni possono essere erogati ai soci in formazione o in	
	prova in misura inferiore rispetto a quella prevista per i	
	15	

	soci ordinari, in relazione sia ai costi di formazione ovvero	
	o di inserimento, sia al rendimento dei soci (in formazione o	
	in prova) nella cooperativa, esclusa comunque una riduzione	
	arbitraria dei ristorni che non sia come sopra giustificata.	
	E' in ogni caso esclusa l'erogazione ai soci in formazione o	
	in prova dei ristorni con le modalità dell'aumento del capi-	
	tale sociale o dell'emissione di strumenti finanziari. I soci	
	in formazione o in prova non possono rappresentare altri soci	
	in assemblea, e non possono essere eletti alla carica di am-	
	ministratori della cooperativa; gli stessi possono esercitare	
	i diritti di controllo di cui all'art. 2545-bis del codice	
	civile. I soci in formazione o in prova possono in ogni mo-	
	mento recedere dalla società, con preavviso di almeno trenta	
	giorni. Gli stessi possono anche essere esclusi dalla coope-	
	rativa, per le cause previste dal presente atto, ed inoltre	
	per evidente inidoneità manifestatasi durante il periodo di	
	formazione ovvero di inserimento; si applicano, per il resto,	
	le disposizioni del presente atto sull'esclusione dei soci	
	cooperatori, in quanto compatibili.	
	Il recesso e l'esclusione comportano, dalla data della loro	
	efficacia, la cessazione immediata dei rapporti mutualistici	
	intercorrenti con i soci in formazione e in prova.	
	Entro il termine del periodo della formazione o della prova,	
	come stabilito dagli amministratori fino ad un massimo di	
	cinque anni, il nuovo socio, che sia in possesso dei requisiti	
	16	

	ti prescritti dalla legge e dai presente atto, sarà ammesso a	
	godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori,	
	previa deliberazione dell'organo amministrativo, che dovrà	
	accertare sia il possesso dei requisiti soggettivi in capo al	
	socio in quel momento, sia l'esito favorevole del periodo	
	della formazione o della prova, e quindi il rispetto degli	
	obblighi inerenti la formazione, ed il conseguimento della	
	qualifica professionale al livello prestabilito dalla coope-	
	rativa ovvero il rispetto degli obblighi inerenti l'inseri-	
	mento nell'impresa, e l'esito favorevole di quest'ultimo. Nel	
	caso in cui il suddetto accertamento abbia esito negativo, e	
	purché lo stesso intervenga prima della fine del periodo di	
	formazione o di prova, ma con un anticipo non superiore a	
	trenta giorni rispetto a tale termine, l'organo amministrati-	
	vo esclude il socio in formazione o in prova dalla società.	
	Nel caso in cui l'organo amministrativo deliberi in senso ne-	
	gativo, il socio potrà entro sessanta giorni dalla comunica-	
	zione del diniego chiedere che sulla questione si pronunci	
	l'assemblea; si applicano sul punto, in quanto compatibili,	
	le disposizioni dell'articolo 2528 del codice civile, nonché	
	le previsioni del presente atto sulla procedura di ammissione	
	dei soci cooperatori.	
	Nel caso di esito negativo del periodo di formazione o di	
	prova, il socio può essere riammesso per un ulteriore periodo	
	di formazione o di prova, purché la durata complessiva della	
	17	

	- formazione o della prova non ecceda i cinque anni.	
	Per quanto non disposto dalla legge e dal presente statuto,	
	si applicano ai soci in formazione e in prova le disposizioni	
	legislative e statutarie relative ai soci cooperatori, in	
	quanto compatibili.	
	Articolo 8 - REQUISITI E CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE	
	Chiunque, in possesso dei requisiti precisati al precedente	
	articolo, desidera diventare socio deve presentare domanda	
	scritta all'organo amministrativo, precisandovi cognome, no-	
	me, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, qua-	
	lifica professionale e attività svolte, e l'ammontare della	
	quota che si propone di sottoscrivere, col relativo eventuale	
	soprapprezzo.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione	
	dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato; la	
	deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'int-	
	ressato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel li-	
	bro dei soci.	
	Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli	
	amministratori, oltre l'importo della quota, il soprapprezzo	
	eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approva-	
	zione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, la delibe-	
	razione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro	
	sessanta giorni agli interessati. In questo caso, l'aspirante	
	18	

	socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del di-	
	niego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la	
	quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamen-	
	te convocata, in occasione della sua prossima successiva con-	
	vocazione.	
	L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione dei nuovi soci.	
	Articolo 9 - RECESSO, ESCLUSIONE - MORTE DEL SOCIO	
	9.1 - RECESSO	
	Il socio può recedere dalla società, oltre che nei casi pre-	
	visti dalla legge, per motivate dimissioni dovute alla perdi-	
	ta dei requisiti per l'ammissione ovvero nel caso che non si	
	trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine	
	familiare o personale, di partecipare al raggiungimento dello	
	scopo sociale.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-	
	mandata alla società. L'organo amministrativo deve esaminarla	
	entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i	
	presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne	
	immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione	
	innanzi il Tribunale. Il recesso ha effetto per quanto ri-	
	guarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedi-	
	19	

	mento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha	
	effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunica-	
	to tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura	
	dell'esercizio successivo.	
	9.2 - ESCLUSIONE	
	L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'art.	
	2531 codice civile, può aver luogo:	
	1) nei confronti dei soci divenuti definitivamente inabi-	
	li, anche per limiti di età, a prestare la loro opera a favore	
	dell'impresa sociale;	
	2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal	
	rapporto mutualistico;	
	3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la par-	
	tecipazione alla società;	
	4) nei casi previsti dall'art. 2286 codice civile;	
	5) nei casi previsti dall'art. 2288, primo comma, codice ci-	
	vile.	
	L'esclusione deve essere deliberata dall'assemblea. Contro la	
	deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione	
	al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunica-	
	zione.	
	Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scio-	
	glimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione	
	20	

	dei rapporti mutualistici pendenti.	
	9.3 - MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla li-	
	quidazione della quota secondo le disposizioni dell'art.2535	
	codice civile.	
	Articolo 10 - QUOTE	
	Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore	
	a venticinque euro.	
	Ove la legge non preveda diversamente, nessun socio può avere	
	una quota superiore a centomila euro, salvo le ipotesi di de-	
	roga legale contemplate dall'art.2525 4° comma c.c., ove ap-	
	plicabili. E' vietato al socio cedere le proprie quote. In	
	ragione di tale divieto, il socio può recedere dalla società,	
	con preavviso di novanta giorni; detto diritto di recesso,	
	comunque, non può essere esercitato prima che siano decorsi	
	due anni dall'ingresso del socio nella società.	
	Articolo 11 - PATRIMONIO	
	11.1 - PATRIMONIO SOCIALE	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile e costituito dall'am-	
	montare delle quote dei soci;	
	b) dal fondo di riserva legale;	
	c) dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme	
	versate a norma del precedente articolo 8;	
	d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.	
	21	

	Le suddette riserve sono indivisibili: non possono essere ri-	
	partite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della so-	
	cietà.	
	11.2 - CAPITALE SOCIALE	
	Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in	
	un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimita-	
	to di quote del valore nominale ciascuna non inferiore ad euro	
	25,00 (venticinque virgola zero zero).	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'at-	
	to costitutivo.	
	11.3 - RISERVA LEGALE, STATUTARIE E VOLONTARIE	
	Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve	
	essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli u-	
	tili netti annuali. Una quota degli utili netti annuali deve	
	essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e	
	lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le moda-	
	lità previste dalla legge.	
	11.4 - DIVIETI	
	A termini dell'art.2514 codice civile, è fatto divieto alla	
	Cooperativa di:	
	- distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti	
	e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	- distribuire le riserve fra i soci.	
	11.5 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO	
	22	

	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo ammini-	
	strativo provvede alla redazione del bilancio secondo i cri-	
	teri stabiliti dalla legge.	
	11.6 - UTILI - RISTORNI	
	Gli utili annuali netti risultanti dal bilancio saranno così	
	ripartiti:	
	a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva	
	legale;	
	b) il 3% (tre per cento) alla costituzione e all'incremento	
	del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rap-	
	presentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo	
	cui aderisce la cooperativa; in difetto di adesione, la coo-	
	perativa assolverà agli obblighi di cui ai commi 4 e 5	
	dell'art.11 legge 59/92, secondo quanto previsto all'articolo	
	20 della medesima legge;	
	c) un dividendo ai soci, purchè nel rispetto del limite mas-	
	simo previsto al precedente punto 10.4 e dall'art.2514 c.c.;	
	d) una percentuale, stabilita dall'assemblea che approva il	
	bilancio, ad aumento gratuito del capitale sociale sotto-	
	scritto e versato in osservanza del disposto dell'art.7 della	
	legge n.59 del 31/1/1992;	
	e) una percentuale, stabilita dall'assemblea che approva il	
	bilancio, alla costituzione o all'incremento di fondi di ri-	
	23	

	serve straordinarie di cui al precedente punto 11.1 lettera	
	d);	
	f) gli utili non assegnati sono destinati dalla assemblea nel	
	modo previsto dall'art.2545 quater codice civile.	
	L'assemblea può sempre deliberare, in alternativa alla desti-	
	nazione di cui alle superiori lettere c), d), e), f), che la	
	destinazione degli utili, fatta salva la destinazione di cui	
	alla precedente lettera b), venga devoluto al fondo di riser-	
	va di cui alla lettera a).	
	L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà	
	deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non su-	
	periore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettan-	
	ti ai soci lavoratori. I ristorni dovranno essere ripartiti	
	in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio.	
	A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di	
	ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci; la percen-	
	tuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun socio	
	determina il ristorno individuale. L'erogazione potrà avveni-	
	re, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:	
	- integrazioni dei loro compensi;	
	- aumento proporzionale delle rispettive quote.	
	11.7 - PRESTITI DEI SOCI	
	La cooperativa può ottenere prestiti dai propri soci, in caso	
	di necessità ed esclusivamente per il conseguimento dell'og-	
	getto sociale.	
	24	

	I contratti di prestito sono disciplinati dalle norme del co-	
	dice civile relative al contratto di mutuo, per quanto non	
	disposto dalle leggi speciali e dal presente statuto.	
	Il contratto di prestito sociale è strettamente collegato al	
	rapporto sociale; conseguentemente, in caso di scioglimento	
	del vincolo sociale (per recesso, esclusione o morte), suc-	
	cessivo alla contrazione del prestito, si ha scioglimento el	
	contratto di mutuo, con conseguente obbligo della cooperativa	
	di restituzione della somma mutuata al socio o ai suoi eredi	
	o legatari.	
	Le somme che il socio si sia obbligato a versare a titolo di	
	prestito alla cooperativa possono essere trattenute da	
	quest'ultima sull'importo dei dividendi, dei ristorni o delle	
	prestazioni mutualistiche spettanti ai soci, applicandosi su	
	tali somme la compensazione.	
	Al termine del rapporto di prestito, spetta al socio unica-	
	mente il rimborso del capitale e degli interessi nei limiti	
	di legge, e secondo le condizioni pattuite nel contratto di	
	prestito.	
	La misura massima degli interessi corrisposti ai soci coope-	
	ratori persone fisiche, a titolo di remunerazione dei presti-	
	ti sociali, e l'ammontare massimo dei prestiti pro capite,	
	non possono in ogni caso essere superiori a quanto previsto	
	dalla normativa fiscale tempo per tempo vigente.	
	Gli amministratori devono fare risultare l'ammontare comples-	
	25	

	sivo del prestiti sociali e delle eventuali garanzie, nonchè	
	l'entità del rapporto tra prestiti sociali e patrimonio, dal-	
	la nota integrativa al bilancio di esercizio.	
	Articolo 12 - ORGANI SOCIALI	
	12.1 - DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente atto costitutivo e statuto, nonchè	
	sugli argomenti che gli amministratori o almeno un terzo dei	
	soci sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina degli amministratori;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dell'organo	
	di controllo o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	f) lo scioglimento anticipato della società.	
	Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno	
	novanta giorni nel libro dei soci.	
	Ciascun socio ha un voto, qualunque sia il valore delle quote	
	possedute.	
	I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri	
	soci. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di	
	26	

	cinque soci.	
	La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare	
	il nome del rappresentante; essa sarà conservata a cura della	
	società.	
	La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori,	
	ai sindaci o al revisore, se nominati.	
	Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione	
	assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la	
	sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di	
	convocazione, purchè nell'ambito del territorio nazionale.	
	La convocazione è effettuata dall'organo amministrativo me-	
	diantе avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adu-	
	nanza, nonchè l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci, al	
	domicilio risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni	
	prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccoman-	
	data o a mano, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la	
	prova dell'avvenuto ricevimento.	
	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il gior-	
	no, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da	
	trattare.	
	L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e	
	del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ul-	
	teriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adu-	
	27	

	nanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti	
	legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione	
	valgono le medesime maggioranze previste per la prima convo-	
	cazione.	
	L'Assemblea potrà validamente costituirsi e deliberare, anche	
	in mancanza di regolare convocazione, qualora sia presente o	
	rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli Ammini-	
	stratori e i sindaci, se nominati, siano presenti o informati	
	della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'ar-	
	gomento.	
	L'assemblea è presieduta dalla persona designata dai presen-	
	ti. Il presidente verifica la regolarità della costituzione,	
	accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola	
	lo svolgimento della riunione ed accerta i risultati delle	
	votazioni.	
	L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tan-	
	ti soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti	
	alla totalità dei soci e delibera a maggioranza, salvo che	
	nei casi di:	
	- modificazioni dell'atto costitutivo;	
	- decisione di compiere operazioni che comportano una sostan-	
	ziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante mo-	
	dificazione dei diritti dei soci;	
	- scioglimento anticipato della società;	
	nei quali casi è richiesto la presenza e il voto favorevole	
	28	

	dei soci che rappresentano almeno i due terzi dei voti spettanti alla totalità dei soci.	
	L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere "espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario nominato, anche fra non soci, dall'assemblea, salvo i casi di legge ove il verbale deve essere redatto da un notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.	
	12.2 - AMMINISTRAZIONE	
	A) - La società potrà essere amministrata, alternativamente, su scelta dei soci al momento della nomina:	
	a) da un amministratore unico;	
	b) da un consiglio di amministrazione, composto di tre o cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;	
	c) da due amministratori, che possono agire in via congiunta o disgiunta a seconda di quanto stabilito nell'atto di nomina. Se nulla è precisato in sede di nomina, i due amministratori agiscono congiuntamente.	
	Gli amministratori sono scelti tra i soci cooperatori.	
	Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle	
	29	

	condizioni previste dall'art. 2382 c.c.	
	Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di	
	concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.	
	Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimis-	
	sioni o per quel tempo più limitato stabilito dai soci	
	all'atto della loro nomina. Sono, inoltre, rieleggibili.	
	Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	a causa del loro ufficio, e - se previsti, determinati e de-	
	liberati a loro favore dai soci all'atto della nomina - la	
	corresponsione di eventuali indennità o compensi.	
	B) - Nel caso sia nominato il consiglio di amministrazione:	
	- qualora non vi abbiano provveduto i soci, i consiglieri e-	
	leggono fra i propri membri il presidente;	
	- le decisioni del consiglio stesso, salvo quelle da adottare	
	mediante deliberazione collegiale nei casi previsti dalla	
	legge o dal presente atto ovvero in caso di richiesta della	
	maggioranza degli amministratori in carica, possono essere a-	
	dottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del	
	consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione	
	scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto	
	non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a	
	ciascun amministratore il diritto di partecipare alla deci-	
	sione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata	
	informazione. La decisione è adottata mediante approvazione	
	per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti	
	30	

	che contengano il medesimo testo di decisione da parte della	
	maggioranza degli amministratori. Il procedimento deve con-	
	cludersi entro 3 (tre) giorni dal suo inizio o nel diverso	
	termine indicato nel testo della decisione;	
	- nel caso di decisioni in adunanza collegiale, il consiglio	
	di amministrazione viene convocato dal presidente con avviso,	
	contenente l'ordine del giorno, spedito con lettera raccoman-	
	data o a mano, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo ad	
	assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre	
	giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno un	
	giorno prima;	
	- le decisioni del consiglio d'amministrazione sono prese con	
	il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in cari-	
	ca, non computandosi le astensioni, e devono constare da ap-	
	posito verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario	
	(nominato eventualmente anche fra non soci), che deve essere	
	trascritto senza indugio nel libro delle decisioni degli am-	
	ministratori;	
	- il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte	
	dei suoi poteri, esclusi quelli per legge non delegabili, a	
	uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente.	
	C) - L'organo amministrativo, qualunque sia la sua articola-	
	zione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria ammini-	
	strazione, esclusi i poteri che la legge o il presente atto	
	riservino espressamente ai soci.	
	31	

	L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori	
	«ad negotia» e mandatari in genere per determinati atti o ca-	
	tegorie di atti. La firma e la rappresentanza della società	
	di fronte ai terzi e in giudizio, a seconda dell'organo ammi-	
	nistrativo adottato, spettano:	
	- all'amministratore unico;	
	- ovvero, in caso di nomina del consiglio di amministrazione,	
	al presidente del consiglio di amministrazione e ai singoli	
	consiglieri delegati;	
	- ovvero, in caso di nomina di due amministratori, ad entram-	
	bi, congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui	
	sono loro attribuiti in sede di nomina i poteri di ammini-	
	strazione.	
	Articolo 13 - CONTROLLO DELLA SOCIETA'	
	La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbliga-	
	toria nelle ipotesi previste dalla legge.	
	Articolo 14 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea, con	
	le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costi-	
	tutivo o dello statuto, adotta le delibere contemplate	
	all'art.2487 codice civile, concernenti in particolare la no-	
	mina di uno o più liquidatori, e i loro poteri.	
	In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimo-	
	nio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i divi-	
	dendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi	
	32	

34 di 34